

“FRATELLANZA GIURIDICA”

STATUTO

Di Solange Manfredi

1. Premessa.

Da qualche giorno i giornali riportano la notizia di una inchiesta romana su una associazione a delinquere, denominata nuova loggia P3, che vedrebbe coinvolti politici, faccendieri, criminalità organizzata, e magistrati.

I magistrati coinvolti sono persone ai vertici della magistratura, ex Presidenti dell'A.N.M., ex Consiglieri del C.S.M. , avvocati generali della Cassazione, ovvero:

- il dr Arcibaldo Miller, **Capo degli Ispettori del Ministero della Giustizia** e membro dell'A.N.M;
- il dr Antonio Martone, ex Presidente dell'A.N.M., ex **Avvocato Generale della Corte Suprema di Cassazione** ed oggi capo di una Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche;
- il **Sottosegretario di Stato** Giacomo Caliendo, ex Consigliere del C.S.M ed ex Presidente dell'A.N.M;
- il **Presidente della Corte di Appello di Salerno** Umberto Marconi, consigliere del CSM ed ex membro dell'ANM;
- il **Presidente della Corte di Appello di Milano** Alfonso Marra;
- il **Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione** Vincenzo Carbone.

Niente di nuovo, l'intreccio in odor di massoneria tra magistratura e potere c'è sempre stato.

Solo per fare un esempio, da più di un anno si sta celebrando, nel più assoluto silenzio, un processo sulla compravendita di sentenze in Cassazione che, visto il coinvolgimento di personaggi legati dal vincolo massonico, è stato denominato **Hiram** (figura allegorica della massoneria, nonché nome della rivista ufficiale del Grande Oriente d'Italia).

Ed ancora l'intreccio tra magistratura e potere massonico (di oggi e di ieri) è ben evidenziato nel libro di Gioacchino Genchi "*Gioacchino Genchi. Storia di un uomo in balia dello Stato*".

Per non parlare degli scandali che negli anni '80 e '90 videro coinvolti magistrati iscritti alla loggia P2.

Ma, a questo punto, una domanda sorge spontanea: perché nella maggior parte degli scandali che vede coinvolti magistrati compare sempre anche la massoneria?

Come fanno i massoni a poter sempre contattare il magistrato giusto al momento giusto?

2. La "Fratellanza Giuridica".

La risposta non è semplice ma forse, in questa sede, si può aggiungere un dato che potrebbe essere importante per capire gli intrecci di "certo" potere.

Quando mio padre (avvocato) morì, 15 anni fa, nella cassaforte di casa trovai, insieme al suo tesserino di affiliazione alla massoneria, centinaia di documenti massonici.

Tra questi rinvenni un piccolo libricino rilegato che riportava in copertina:

"Fratellanza Giuridica" Statuto

Appena ne lessi il contenuto rimasi sconvolta, come sconvolti sono rimasti avvocati e giudici (non massoni ovviamente) a cui l'ho mostrato.

L'esistenza di uno Statuto che, all'interno delle varie logge (e quindi tra massoni già vincolati dal giuramento di silenzio, assistenza ed aiuto reciproci e dal divieto di denunciare un fratello al Tribunale profano **1**), univa in una "*più fraterna collaborazione*" **avvocati** – **cancellieri** – docenti di materie giuridiche – dottori commercialisti – **magistrati** – **notai** – ragionieri ed **ufficiali giudiziari**, in altri termini tutti i tasselli "sensibili" di un Tribunale, era sconvolgente.

Un legame così stretto tra i protagonisti delle vicende giudiziarie si prestava veramente a deviazioni infinite.

Il fatto, poi, che gli elenchi di questa "Fratellanza Giuridica" fossero a disposizione dei massoni iscritti alle varie logge italiane poteva rendere ogni Tribunale raggiungibile da qualsiasi fratello in cerca di aiuto massonico.

Nessun rischio a chiedere un "aiutino": il massone infatti ha giurato sia di aiutare sia di non denunciare mai un fratello al Tribunale profano. Non a caso ogni scandalo che ha riguardato magistrati e massoni è sempre stato originato dalla scoperta di documenti durante una perquisizione o, come in questo caso, da intercettazioni telefoniche; ma mai in nessun caso un'indagine ha avuto origine dalla denuncia di un fratello verso un altro fratello.

Se all'interno della stessa loggia, della stessa cittadina, si ritrovano regolarmente per studiare, lavorare, o altro... avvocati, cancellieri, magistrati e ufficiali giudiziari, si sa, l'occasione fa l'uomo ladro. La frequentazione, l'amicizia, ma, soprattutto, il giuramento di reciproco aiuto ed assistenza, fanno sì che in queste "logge" possa scattare la richiesta di "aiutino". In fondo, per insabbiare un processo, per depistare, per creare confusione, basta poco: una notifica sbagliata, un fascicolo sparito, una nullità non rilevata, ecc.. piccoli errorini, idonei a deviare il corso di un processo; ma errorini per cui in Italia non si rischia assolutamente nulla.

Certo si parla di possibilità, non è detto che accada però, come già sottolineato, l'occasione fa l'uomo ladro.

Proprio per questo i magistrati ed avvocati più attenti a livello deontologico (non vi preoccupate, è una razza ormai quasi estinta) evitano le frequentazioni con avvocati almeno dello stesso foro in cui esercitano.

Il motivo di tale comportamento è chiaro (o dovrebbe esserlo) il giudizio del magistrato, per non lasciare adito ad alcun dubbio, deve essere il più possibile scevro da condizionamenti di qualunque genere.

Chi frequenta i Tribunali, invece, spesso si trova a dover constatare comportamenti ben diversi, e si può incappare in situazioni in cui avvocati e magistrati dello stesso foro dividono l'affitto di una garconier con cui andare con le rispettive amanti.

Sarà, dunque, forse un caso che più di 7 processi su dieci saltano per notifiche sbagliate? Sarà forse un caso che spesso le indagini o processi che vedono coinvolti massoni hanno un iter burrascoso con avocazioni di indagine (Why not, Toghe Lucane), trasferimenti di sede (Piazza Fontana, Golpe Sogno, Scandalo loggia P2) od altro?

Probabilmente sì, non vogliamo in alcun modo pensar male anche se, come diceva Andreotti, a pensar male si fa peccato ma, raramente, si sbaglia.

3. Lo Statuto.

Trascrivo qui il contenuto dello Statuto rinvenuto tra i documenti di mio padre.

Ovviamente, e per estrema correttezza, avverto il lettore che non posso assicurare che detto statuto sia vero, ma, dati i rapporti che intratteneva mio padre (avvocato), ciò che mi aveva detto riguardo i magistrati che frequentavano regolarmente la nostra casa e il fatto di averlo rinvenuto all'interno di una cassaforte insieme a centinaia di documenti giuridici firmati da "fratelli", mi fa propendere per il sì.

Se così fosse parrebbero esistere "Fratellanze" costituite esclusivamente da magistrati, avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari, professori universitari, ecc.. le cui "deviazioni" potrebbero condizionare il sistema giudiziario ostacolando il corso di processi importanti.

A.G.D.G.A.D.U.

**GRAN LOGGIA NAZIONALE
DEI LIBERI MURATORI D'ITALIA**

“GRANDE ORIENTE D'ITALIA”

*

**STATUTO
DELLA**

“FRATELLANZA GIURIDICA”

(Approvato a Roma, il 21 settembre 1968)

1

La Fratellanza Giuridica è costituita da Fratelli attivi e quotalizzanti nelle rispettive Logge della Comunione italiana, appartenenti alle seguenti categorie professionali, e che ne facciano domanda: avvocati e procuratori legali – cancellieri – docenti di materie giuridiche – dottori commercialisti – magistrati – notai – ragionieri – ufficiali giudiziari.

2

La Fratellanza Giuridica ha come principali finalità:

- a) Dare, quando richiestane, pareri giuridici al Grande Oriente o ai vari Organi massonici, attraverso la Gran Segreteria;
- b) Promuovere lo studio dei problemi interessanti i vari aspetti del diritto, internazionale e nazionale, e quelli delle singole categorie iscritte alla Fratellanza;
- c) **Consentire una più fraterna collaborazione**, nell'ambito di ciascuna categoria, per l'esercizio dell'attività degli iscritti;
- d) Indicare nominativi di difensori d'ufficio, se richiestane dai Tribunali massonici;
- e) Curare la raccolta della giurisprudenza delle decisioni degli organi giudiziari massonici, anche comparata con l'opera giudiziaria delle altre Comunioni regolari;
- f) **Studiare ed approfondire ogni altra questione attinente all'esercizio professionale degli iscritti, nel rispetto delle leggi e delle tradizioni massoniche.**

3

La Fratellanza Giuridica ha sede presso il suo Presidente effettivo.

Essa può essere sciolta in qualunque momento, o per decisione del Gran Maestro, previo il parere favorevole del Consiglio dell'Ordine, o per decisione dell'Assemblea degli iscritti.

Le elezioni e le decisioni dei vari Organi della Fratellanza Giuridica sono valide a maggioranza semplice ed impegnano anche gli assenti e, per il caso di scioglimento, con il voto favorevole di almeno due terzi degli iscritti.

Le cariche non sono rinunciabili ed impegnano gli eletti sino a quando non siano accettate eventuali loro dimissioni, da inoltrarsi al Consiglio Direttivo.

4

Sono Organi della Fratellanza Giuridica:

- a) L'Assemblea degli iscritti;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) L'Ufficio di Presidenza;

d) Ufficio di Segreteria e Tesoreria.

5

L'Assemblea degli iscritti è convocata dall'Ufficio di presidenza almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo, o quando appaia opportuno, ovvero quando gliene faccia richiesta la maggioranza semplice del Consiglio Direttivo oppure almeno un quinto degli iscritti.

Alla Assemblea sono demandate tutte le decisioni comunque riguardanti la Fratellanza Giuridica, anche nelle materie di spettanza dei singoli Organi.

6

Il Consiglio Direttivo è composto dai Delegati circoscrizionali, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Delegati circoscrizionali vengono eletti, anche mediante schede inviate per posta, dagli iscritti alla Fratellanza Giuridica, nell'ambito delle circoscrizioni regionali massoniche.

Il Consiglio Direttivo si riunisce per convocazione dell'Ufficio di Presidenza, almeno due volte l'anno, ovvero quando ne faccia richiesta, allo stesso Ufficio di Presidenza, almeno un terzo dei suoi membri.

7

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

8

Ciascun delegato circoscrizionale deve promuovere riunioni di iscritti, iniziative e attività varie, nell'ambito della propria circoscrizione, in armonia con le leggi massoniche, con le finalità della Fratellanza Giuridica, con le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

9

L'Ufficio di Presidenza è composto:

- a) Dal Gran Maestro;
- b) Dal presidente effettivo, che viene eletto dal Consiglio Direttivo;
- c) Da un Vice-Presidente.

Al Presidente effettivo (o, in caso di suo impedimento o assenza, al Vice-Presidente) spettano la rappresentanza, la direzione, le decisioni di ordinaria amministrazione della Fratellanza Giuridica.

10

L'Ufficio di Segreteria è composto:

- a) Dal Gran Segretario;

b) Da un Segretario o da un Vice-Segretario, nominati dal Consiglio Direttivo, ai quali spetta la tenuta degli schedari, dei verbali, della corrispondenza della Fratellanza Giuridica. L'Ufficio di Segreteria effettua il controllo annuale della regolare appartenenza alle Logge della Comunione di tutti gli iscritti della Fratellanza.

Il Segretario o il Vice-Segretario possono essere eletti anche al di fuori del Consiglio Direttivo, nel qual caso vi partecipano senza diritto di voto.

11

Il Tesoriere è nominato da Presidente effettivo, anche non fra i Delegati circoscrizionali, nel qual caso partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Tesoriere cura l'amministrazione, la contabilità, la riscossione delle quote e degli eventuali contributi volontari, e quant'altro attiene alla economia della Fratellanza Giuridica.

Il Tesoriere redige, entro il 31 dicembre di ciascun anno il bilancio consuntivo degli incassi e delle spese, ed un bilancio preventivo per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

12

Per far fronte alle spese di organizzazione e funzionamento della Fratellanza Giuridica, tutti gli iscritti devono versare una quota annuale.

13

Entro il 31 maggio di ciascun anno il Consiglio Direttivo:

- a) Predisporre ed approva bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Tesoriere da sottoporre all'Assemblea;
- b) Fissa l'ammontare della quota annuale obbligatoria a carico degli iscritti;
- c) Redige una relazione morale sull'attività compiuta nell'anno precedente che, se approvata dall'Assemblea, viene inviata alla Gran Maestranza;
- d) Delibera la destinazione delle somme pervenute per contributi volontari dai vari iscritti.

14

Ogni notizia relativa agli elenchi degli iscritti potrà essere chiesta e fornita dai rispettivi Delegati circoscrizionali, a ciascuno dei quali tali elenchi verranno consegnati, ovvero, in mancanza, dall'Ufficio di Segreteria.

15

Il presente Statuto potrà essere modificato con delibera di almeno un terzo degli iscritti, in Assemblea.

16

E' demandata al Consiglio Direttivo la formulazione del regolamento di attuazione del presente Statuto.

Note:

1. come rivela una sentenza a sezioni unite del Tribunale massonico del 28/X/1978, per il principio n. 1 Cap. IV degli Antichi Doveri" il massone anche se a conoscenza di un reato non può neanche minacciare di denunciare un fratello a quello che viene definito "Tribunale Profano", ovvero l'organo giudiziario previsto dalla Costituzione italiana, pena l'immediata espulsione dalla loggia.